

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 22 novembre 2024, n. 774

[ID VIP 13096] - Parco agrivoltaico, di potenza pari a 43,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lequile (LE), Copertino (LE) e Nardò (LE), in contrada "MASSERIA TRAMACERE".

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: MONTESEJO LEQUILE S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 193316 del 23.10.2024, acquisita in pari data al prot. n. 519086 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 532477 del 30.10.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;
RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13096, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico, di potenza pari a 43,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lequile (LE), Copertino (LE) e Nardò (LE), in contrada "MASSERIA TRAMACERE", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "MONTESEJO LEQUILE" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID_VIP 13096.pdf - 4a4c3ce86b7a84ba9e9742d375a94d27ddf6422b8795bbdbb3e80ba1083f4923

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 13096

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **43,84 MW**
 Ubicazione: **Lequile (LE), Copertino (LE) e Nardò (LE)**
 Proponente: **MONTESEJO LEQUILE S.r.l.**

Il progetto riguarda la costruzione di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 43,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lequile (LE), Copertino (LE) e Nardò (LE), in contrada "Masseria Tramacere".

L'impianto è costituito da tre lotti interamente ricadenti nel comune di Lequile, di cui:

- **Lotto 1** dista 3.4 km dal centro urbano di Lequile (LE) e di 3.9 km da centro urbano di Copertino (LE);
- **Lotto 2** dista 3.6 km dal centro urbano di Lequile (LE), 5.9 km dal centro urbano di Copertino (LE);
- **Lotto 3** dista 4 km dal centro urbano di Copertino (LE) e 5.1 km dal centro urbano di Lequile (LE);

e sarà allacciato alla rete di trasmissione nazionale gestita da Terna tramite una linea elettrica interrata, in media tensione, che interesserà la viabilità esistente.

L'area totale utile alla realizzazione dell'impianto è pari a 52.86 Ha, mentre la superficie d'impianto netta recintata è pari a 44,34 Ha.

I terreni individuati per il progetto ricadono in una zona agricola "E" secondo il PRG vigente del Comune di Lequile.

L'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito definito "Tavoliere salentino" e in particolare nella figura denominata "La Campagna a mosaico".

Di seguito si riporta la tabella con indicazione dei dati catastali del sito d'impianto¹.

DATI CATASTALI			
Lotto	Comune	foglio n.	part. n.
Lotto 1	Lequile	22	375-377-30-379-381-333-337-339-335
Lotto 2	Lequile	24	5
Lotto 3	Lequile	29	116
	Lequile	29	90

Tabella 1 – dati catastali modificati

¹ I dati in rosso sono stati modificati rispetto a quanto indicato nelle tabelle di progetto poiché i suddetti si sono rivelati non corretti.



Figura 1 – Inquadramento territoriale su Ortofoto



Figura 2 – Dettaglio del layout di progetto su ortofoto

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **NON sono** già installati impianti della stessa fonte. Nel raggio di 3 km **sono** stati individuati impianti fotovoltaici già realizzati. **(lett. a);**




Figura 3– Individuazione degli impianti FER presenti nell'area d'intervento

- **NON ricade** in un sito oggetto di bonifica **(lett. b);**
- **NON interessa** cave o miniere **(lett. c);**
- **NON è** nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali **(lett. c bis)** società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali **(lett. c bis 1);**
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici **(lett. c-ter);**
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). **(lett. c-ter);**
- l'area di progetto è **classificata come area agricola (lett. c-ter verifica n.1);**

- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **dei Lotti 1 e 3 ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale² (**lett.c-ter n.1**) (**Fig. 3**);

Pertanto, l'area di progetto relativa ai Lotti 1 e 3 risulta idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-ter n.1 del D. lgs. 199/2021.

Per il Lotto 2 si continua la verifica di idoneità.

- non risulta interno** a impianti industriali e stabilimenti (**lett.c-ter n.2**); **non è** racchiuso entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non è adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

L'idoneità dell'area del Lotto 1 non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, ma è stata avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'**art.20 co.8. lett. c-quater**.

Dall'analisi si evince che l'area del Lotto 2 **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) ai sensi della parte seconda del D. Lgs.42/2004 oppure dell'art.136 del medesimo decreto legislativo.




Figura 4 – Inquadramento Vincolistico Componenti PPTR

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto si precisa che sarà interamente realizzato interrato sotto strade esistenti.

L'area dei lotti 1 e 3 è idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c- ter mentre quella del lotto 2 risulta idonea ai sensi del medesimo articolo lett. c- quater.

NON IDONEITÀ DELL'AREA **Verifiche ai sensi del RR 24/2010**

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda l'immagine successiva.

² definizione di impianto industriale o di stabilimento come indicato nell'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Figura 5 – Inquadramento su Aree non idonee F.E.R.

Dall'analisi si evince che l'area d'impianto interferisce con una piccola **area a pericolosità idraulica**, il lotto 1 interessato da tale interferenza viene opportunamente modificato nel layout così da mantenere le distanze necessarie dalle aree non idonee.

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto il proponente dichiara che il cavidotto sarà realizzato interrato su sede stradale pubblica esistente.

L'area selezionata per l'installazione del campo agrovoltaico NON ricade in aree non idonee F.E.R.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).

Una verifica condotta sul sito di Accredia: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 non ha rivelato la presenza di certificazioni di alcun genere per la società di progettazione.

- b) è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. Il progetto rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residue e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" e anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.

- c) è **presente** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato con pannelli posizionati su strutture a orientamento variabile infisse a terra. I telai ospitanti i pannelli saranno sorretti da montanti in acciaio (tracker) infissi nel terreno a file parallele. Dal punto di vista tecnico, i pannelli saranno posizionati a circa m. 1.30 da terra.

- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, le colture presenti nell'area di realizzazione dell'impianto dal sopralluogo risultano:
- Lotto 1** - piante di olivo completamente disseccate dalla Xylella;
 - Lotto 2** - coltivato a seminativo (cereali e foraggere);
 - Lotto 3** – seminativo.
- Il paesaggio circostante il futuro sito d'impianto è costituito principalmente da coltivazioni di ampi seminativi coltivati a cereali o foraggere, oliveto, bosco di conifere, zone industriali.
- Il nuovo piano colturale prevede la coltivazione dell'area al di sotto dei pannelli e l'inserimento di:
- n. 30 arnie, per l'allevamento stanziale di api;
 - erbai permanenti, realizzati nelle aree sottostanti l'impianto agrivoltaico, da destinare all'alimentazione di ovini da carne stanziali;
 - oliveti intensivi sulle fasce perimetrali delle recinzioni pari a 2 ettari (2.500 unità di olivo resistente alla Xylella);
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **è assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non** prevede il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico

Paragrafo 16.4

si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Il proponente dichiara che nella fascia estesa di 500 metri dal percorso dello elettrodotto non vi sono essenze da tutelare (I.G.P., I.G.T, D.O.C. e D.O.P.), non si riscontra la presenza di ulivi monumentali, alberature o muretti a secco; tutti gli oliveti presenti sono affetti da Xylella e andranno estirpati;

Dall'analisi della carta dell'uso del suolo risulta che le aree interessate dall'intervento sono prevalentemente coltivate a seminativi semplici in aree irrigue mentre, nel raggio di circa un chilometro, sono state individuate le seguenti classi di utilizzazione del suolo:

- seminativo asciutto coltivato a cereali;
- incolto;
- colture erbacee da pieno campo;
- colture arboree - uliveto,
- totale assenza di essenze forestali o evolutive della macchia mediterranea.




Figura 6 - Uso del suolo nell'area di progetto

Paragrafo 16.5

Per quanto concerne le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, sono stati considerati alcuni interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto. Se ne riportano alcuni a titolo di esempio e non esaustivo:

- realizzazione di una fascia arborea perimetrale, sia interna che esterna alla recinzione, con densità ottimizzata con funzione di schermo visivo e frangivento. La fascia perimetrale a tripla fila, della profondità di 10 m, sarà realizzata nella prima fila con specie arbustive in grado di produrre fioriture prolungate e bacche edibili e nelle successive da 2 file di alberi di mandorlo;
- la viabilità a realizzarsi sarà permeabile all'acqua, non asfaltata;
- durante le fasi di cantiere e dismissione saranno inoltre adottate tutte le soluzioni tecniche necessarie a limitare potenziali impatti derivanti dal sollevamento di polveri.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto include, la "Relazione verifica dei requisiti del rispetto delle Linee Guida" nella quale il proponente verifica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida, dichiarando nelle premesse che il progetto intende creare un impianto agrivoltaico, pertanto, procederà alla verifica dei requisiti A, B C e D 2:

- **requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);

Paragrafo 2.3-A.1 Superficie minima per l'attività agricola

A.1: Superficie minima per attività agricola $S_{agricola} \geq 0,7 * S_{tot}$				
S_{tot} (ha)	S_{pv} (ha)	$S_{agricola}$ (ha)	$0,7 * S_{tot}$ (ha)	$S_{agricola} \geq 0,7 * S_{tot}$ (ha)
44,30	9,39	44,00	31,03	VERO

Paragrafo 2.3-A.2 Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)

A.2: Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR) pari al 40% della superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico			
S_{tot} (ha)	S_{pv} (ha)	LAOR (%)	LAOR ≤ 40% (%)
44,30	9,39	21,18%	VERO

Il requisito A è soddisfatto

- **requisito B:** il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

Paragrafo 2.4-B.1 – Continuità dell'attività agricola

Il proponente ha verificato gli indirizzi produttivi nei due scenari, pre e post progetto. Dall'analisi risulta che l'ordinamento produttivo della zona è prevalentemente basato su colture cerealicole-foraggere, che si alternano a colture industriali. Nel caso in esame sarà messo a dimora un prato foraggero nella parte interna alla recinzione oltre alla siepe perimetrale di olivo. Nell'area di progetto **NON** sono presenti colture di pregio.

Paragrafo 2.4-B.2 - Producibilità elettrica minima ($FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$)

B.2: Producibilità elettrica minima: produzione elettrica di un impianto agriv deve essere non inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fv standard			
FV_{agri} (GWh/ha/anno)	FV_{standard} (GWh/ha/anno)	0,6*FV_{standard} (%)	FV_{agri} ≥ 0,6*FV_{standard} (%)
1,35	0,83	0,50	

Il requisito B è soddisfatto

- **requisito C (Tipo 1):**

L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. L'altezza dei moduli da terra 1.30 metri, come nel caso specifico, in quanto presente l'attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame).

- **requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

Paragrafo 2.6-D.2 – monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2).

Il proponente dichiara che tale attività sarà effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza annuale all'interno della quale verranno riportati la superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

Parte III paragrafo 3.2 Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra). Il proponente dichiara che le colture e le alberature previste, una volta impiantate, verranno cedute per la manutenzione e la raccolta durante la vita utile dell'impianto a un'azienda agricola professionale, dotata delle infrastrutture e delle attrezzature agricole, idonee per la gestione di tutte le attività agro-zootecniche.

CONCLUSIONI

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010 oltre che il rispetto delle Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022.

Il progetto riguarda la costruzione di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 43,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lequile (LE), Copertino (LE) e Nardò (LE), in contrada "Masseria Tramacere".

L'impianto è costituito da tre lotti interamente ricadenti nel comune di Lequile e sarà allacciato alla rete di trasmissione nazionale gestita da Terna tramite una linea elettrica interrata, in media tensione, che interesserà la viabilità esistente. L'area totale utile alla realizzazione dell'impianto è pari a 52,86 Ha, mentre la superficie d'impianto netta recintata è pari a 44,34 Ha.

I terreni individuati per il progetto ricadono in una zona agricola "E" secondo il PRG vigente del Comune di Lequile.

L'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito definito "Tavoliere salentino" e in particolare nella figura denominata "La Campagna a mosaico".

Dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che:

- l'analisi documentale ha confermato che **l'area dei lotti 1 e 3 è idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-ter mentre quella del lotto 2 risulta idonea ai sensi del medesimo articolo lett. c- quater.**
- L'area d'intervento **non è inclusa nelle zone di non idoneità del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;**
- non si riscontrano sovrapposizioni con le aree sensibili del PPTR per i campi agrivoltaici mentre, per quanto riguarda il cavidotto, le interferenze lungo il suo percorso sono state risolte con tecniche di installazione sotterranea sotto strade esistenti;
- il progetto include interventi di mitigazione visiva per minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio;
- **le soluzioni tecniche adottate mirano a limitare il consumo del territorio, ottimizzando l'uso delle risorse energetiche e integrando l'impianto nel contesto rurale e nelle tradizioni agroalimentari locali, conformemente al DM del 10 settembre 2010, punto 16, lettere b, c ed e;**
- il proponente, all'interno della "Relazione verifica dei requisiti del rispetto delle Linee Guida", verifica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida, dichiarando nelle premesse che il progetto intende creare un impianto agrivoltaico, pertanto, procederà alla verifica dei requisiti A, B C e D 2;
- dalla documentazione non si evince che il soggetto attuatore disponga della qualifica di imprenditore o azienda agricola, come richiesto dalle linee guida pertinenti. Questa mancanza potrebbe influenzare la conformità del progetto rispetto alle normative vigenti.